

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

**fornitura, con montaggio, degli arredi per il nuovo edificio COA, CAU e Caserma
Polizia Stradale a Trento centro**

(ultimo aggiornamento il 15 aprile 2011)

1. *In relazione al bando di gara in oggetto e più precisamente al paragrafo III.2.3) Capacità tecnica punto b) vi chiediamo gentilmente se tale requisito è perentorio ed obbligatorio e perché l'importo richiesto relativo ad una sola fornitura (che non deve essere inferiore ad euro 500.000,00) è in proporzione così elevato rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al paragrafo III.2.2) punti a) b) c).*

Si conferma la perentorietà ed obbligatorio del requisito richiesto al punto III.2.3 lett b) del bando di gara.

Con riferimento al quesito di cui sopra, giurisprudenza unanime afferma che la Stazione Appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione - eventualmente anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge - purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza e che la ragionevolezza dei requisiti non sia essere valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto ed alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara (tra i tanti: Cons. St., sez. V, 6 aprile 2009, n. 2138; sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3103; sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 37; vedi inoltre AVCP parere n. 188/2008).

Nel caso di specie, il requisito tecnico di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando di gara è stato stabilito dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 1 letta a) per un valore di fornitura, eseguito dal soggetto partecipante alla gara, corrispondente a quello posto a base di gara e rientrante sicuramente entro i limiti normalmente adottati nella comune prassi.

Tale previsione è stata posta nell'esclusivo intento della Stazione appaltante di disporre di un contraente privato che dia garanzie sulla propria capacità di eseguire appalti analoghi a quello in essere; ciò al fine di evitare di incorrere in situazioni ove l'inadeguatezza di risorse a disposizione del soggetto esecutore dell'appalto potrebbe comportare difficoltà rispetto al corretto espletamento della fornitura.

2. *Alla sezione III, punto 2.3 capacità tecnica, lettera b si richiede: "dichiarazione di aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, un contratto riguardante una fornitura analoga a quella oggetto di gara, per un importo non inferiore a 500.000,00 euro". Nel nostro caso, non abbiamo tale requisito, ma siamo in possesso di una regolare certificazione SOA cat. OS6 in II categoria per un valore di 516.000,00 euro, che a giorni sarà sostituita da una nuova certificazione in III categoria per un valore di 1.032.000,00 euro. Tale certificazione può sostituire la dichiarazione sopra citata, a garanzia di quanto richiesto?*

La risposta è negativa. Trattandosi di un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione, non è richiesta l'attestazione SOA bensì i requisiti di cui agli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

3. La certificazione SOA può sostituire tutte le dichiarazioni richieste ai punti III.2.2. e III.2.3?

La risposta è negativa.

4. Nel bando di gara non vengono specificate le categorie di fornitura. E' possibile indicarle?

La risposta è negativa.

5. Requisiti per la domanda di partecipazione: dichiarazione del concorrente, cause generali di esclusione: "di aver regolarmente eseguito, quale impresa singola/consorzio/G.E.I.E./capogruppo di A.T.I. costituenda/constituita negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, un contratto riguardante una fornitura analoga a quella oggetto di gara, per un importo non inferiore ad euro 500.000,00". Domanda: è possibile presentare tre lavori per un importo complessivo di euro 500.000,00 oppure è tassativo un contratto pari ad euro 500.000,00?

Non è possibile soddisfare il requisito di cui al punto III.2.3) lettera b) del bando di gara mediante la presentazione di tre lavori per un importo complessivo di euro 500.000,00.

Si fa presente che è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

6. "Il possesso della certificazione ISO 9001:2008" domanda: è obbligatorio il possesso della certificazione ISO 9001:2008 o facoltativa?

Come indicato al punto III.2.1) del bando di gara, il possesso della certificazione ISO 9001:2008 in capo all'offerente è requisito necessario ai fini dell'ammissione alla procedura aperta in oggetto.

Si fa presente che è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006.